

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4055

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANIASI, LUCCHESI, POTÌ, CONTI, STERPA, BASSANINI,  
REGGIANI, SALERNO, POLLICE, RUTELLI**

*Presentata il 10 ottobre 1986*

**Disciplina delle radiodiffusioni circolari ad uso individuale  
in ambito cittadino o della banda cittadina (CB)**

ONOREVOLI COLLEGHI! — I recenti dibattiti sulla emittenza radiofonica hanno evidenziato l'insufficienza della legislazione vigente in relazione ad un fenomeno che è andato nei tempi recenti affermandosi: quello della ricetrasmisione dei cosiddetti CB e della « banda dei cittadini ».

Il primo firmatario della presente proposta ha già avuto modo di esporre nella sua qualità di relatore sulla nuova legge per regolamentare il sistema della emittenza radiotelevisiva gli inconvenienti causati da questa lacunosa legislazione: in primo luogo la conflittualità tra il Ministero delle Poste ed i possessori di piccoli apparati ricetrasmittenti, che assommano in Italia a quasi due milioni, di

debole potenza utilizzati ad uso individuale senza programmi e senza raccolta di pubblicità.

L'incertezza del diritto, la controversia sulle interpretazioni del codice postale, il ricorso alle decisioni della Corte Costituzionale sono fra i motivi — ma non i soli — a suggerire l'emanazione di una legge coerente con la dichiarazione europea dei diritti dell'uomo e con gli orientamenti espressi in materia in una mozione del Parlamento europeo del 1984 e alla definizione di radiodiffusione data dal regolamento dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT).

Va segnalato che il fenomeno dei CB è in ulteriore espansione (nel Nord America ha assunto proporzioni gigantesche)

e che le nuove tecnologie consentiranno la saldatura fra l'utilizzazione della CB e del *personal computer* dando al singolo una capacità di espansione e comunicazione estremamente significativa.

È opportuno favorire ogni processo innovativo guardando agli sviluppi della società post-moderna, anche riconfermando nella nuova società dell'informazione una attenzione costante ai diritti dell'individuo.

Queste ragioni rendono necessario dettare norme precise che tutelando gli interessi generali, evitando interferenze ed abusi, consentano largo uso di un mezzo che ha dimostrato, tra l'altro, la sua grande utilità nelle situazioni di emergenza e di calamità naturali.

Norme specifiche dovranno garantire la più rigorosa tutela della dignità personale, rispetto alle lesioni profonde — reati di calunnia, di diffamazione — che come tutti i *media* possono produrre.

Poiché, come già evidenziato, questa particolare forma di radiodiffusione ad uso individuale o tutt'al più familiare, che non dà luogo a programmi radiofonici, che non costituisce un veicolo di pubblicità commerciale, che non ha fini di impresa o, comunque, di lucro, tende ad espandersi sempre di più, soddisfacendo evidentemente un interesse presente od emergente nella cittadinanza, ne appare opportuna una regolamentazione che tenga conto dell'ampiezza attuale del fenomeno e delle aspettative dell'utenza. E ciò al di là degli stretti e soffocanti limiti imposti dall'articolo 334, primo comma, numero 8 del vigente codice postale (decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156) e tenendo conto di una certa confusione normativa che può derivare dalle sentenze

della Corte costituzionale n. 225 del 1974, n. 1 del 1976 e n. 237 del 1984, nei limiti in cui possono riferirsi alle ricetrasmissioni nella CB « Banda dei cittadini ».

La presente proposta di legge intende, dunque, disciplinare la radiodiffusione nella CB « Banda dei cittadini », fissandone i limiti, sia da un punto di vista soggettivo (articoli 1 e 2) sia oggettivo (articolo 3), prevedendo, in particolare, un rapido sistema per ottenere in modo pressoché automatico, attraverso la procedura del silenzio-assenso, la necessaria autorizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, attesi gli interessi pubblici che, comunque, anche le trasmissioni nella « Banda dei cittadini » coinvolgono (articoli 4 e 5).

Con il comma 3 dello stesso articolo 5 si è previsto che il diniego all'autorizzazione avvenga con provvedimento motivato e per ragioni obiettive. Si è voluto proporre contro tale decisione la possibilità del ricorso gerarchico per facilitare la procedura di ricorso che infatti non esclude in alternativa di adire il TAR.

È stata inoltre introdotta (articolo 6) un'opportuna riduzione delle sanzioni previste dalla normativa vigente (articolo 195 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, modificato con la legge 14 aprile 1975, n. 103) per graduare la diversa portata e gravità degli abusi che possono commettere gli utenti della « Banda dei cittadini » rispetto a quelli ipotizzabili a carico dei responsabili delle emittenti radio che raggiungono ambiti territoriali più vasti.

Infine è stata inserita una norma transitoria (articolo 7) che consente un miglior coordinamento tra la precedente e la nuova normativa rispetto ad alcune fattispecie particolari.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Chi intende usare impianti di radiodiffusione circolare a bassa potenza, come mezzo di espressione e comunicazione a carattere individuale senza l'uso di programmi, deve munirsi di apposita autorizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

## ART. 2.

1. L'uso degli impianti di cui all'articolo precedente è consentito anche ai familiari conviventi col titolare dell'autorizzazione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della presente legge.

## ART. 3.

1. Possono essere autorizzati per la radiodiffusione circolare a bassa potenza ad uso individuale in ambito cittadino gli impianti ricetrasmittenti che:

a) abbattano le emissioni non desiderate di 60 decibel;

b) non abbiano in AM potenza di uscita superiore a 5 watt ed in SSB ed FM potenza di uscita superiore a 12 watt;

c) trasmettano solo sulle frequenze da 26965 KHz a 27990 KHz, oltre alla frequenza 27065 KHz unicamente riservandola alle chiamate di emergenza o di soccorso.

## ART. 4.

1. La richiesta di autorizzazione è inoltrata al direttore del Circolo costru-

zioni telegrafiche e telefoniche territorialmente competente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

2. La richiesta di autorizzazione deve contenere:

a) l'indicazione delle generalità del richiedente e dei familiari conviventi;

b) l'indicazione dell'eventuale pseudonimo sotto cui la emittente intende trasmettere;

c) l'indicazione del tipo di apparato radiofonico ricetrasmittente che intende usare e le sue caratteristiche tecniche;

d) l'impegno a rispettare il regolamento d'uso che sarà adottato dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della Federazione italiana ricetrasmissioni « CITIZEN'S BAND » o della Banda cittadina (FIR-CB).

3. Alla richiesta debbono essere allegati i seguenti documenti relativi sia al richiedente che ai familiari conviventi:

a) certificato ad atto pubblico dal quale risultino i dati anagrafici di nascita e residenza;

b) certificato del casellario giudiziario;

c) certificato dei carichi penali pendenti.

#### ART. 5.

1. A partire dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione da parte del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche territorialmente competente, comprovata dall'avviso di ricevimento della raccomandata, l'istante ed i suoi familiari conviventi possono usare in via provvisoria l'impianto ricetrasmittente a cui si riferisce la richiesta.

2. Se entro centottanta giorni dalla ricezione della richiesta il Circolo rice-

vente non notifica o comunica a mezzo raccomandata il diniego di autorizzazione, questa si intende rilasciata.

3. L'autorizzazione può essere negata, con provvedimento motivato, solo nel caso che la richiesta non sia conforme a quanto stabilito nel precedente articolo 3 ovvero quando il richiedente sia stato condannato per reati compiuti con l'utilizzo di impianti radiofonici ricetrasmettenti.

4. Contro il diniego di autorizzazione può proporsi ricorso gerarchico al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che si intende accolto ove non venga deciso entro i centoventi giorni successivi alla ricezione del ricorso.

#### ART. 6.

1. Qualora gli installatori o gli utenti di impianti di radiodiffusione circolare a bassa potenza violino i divieti previsti dall'articolo 195 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, modificato dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, la sanzione dell'arresto non trova applicazione e quella della ammenda è ridotta ad un decimo.

#### ART. 7.

1. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, e limitatamente al biennio successivo, le concessioni rilasciate per l'uso di impianti di radiodiffusione circolare di bassa potenza anche se scadute, e le denunce di tali impianti, presentate all'autorità locale di pubblica sicurezza e all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'articolo 403 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sempreché anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono in via trasitoria e temporanea come autorizzazioni rilasciate in base alla presente legge.

ART. 8.

1. È abrogato il numero 8) del primo comma dell'articolo 334 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.